

L'assemblea può riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori oppure gruppi specifici di essi.

All'assemblea possono essere invitati esperti esterni all'unità lavorativa, previa comunicazione al datore di lavoro.

Le stipulazioni collettive possono prevedere frequenze e modalità più favorevoli per l'esercizio del diritto di assemblea".

(Poteri dell'assemblea).

Ferme restando le competenze dell'assemblea di verifica di cui all'articolo 6 e delle assemblee di ratifica di cui agli articoli 8 e 9 nonché di quelle che dovessero essere previste dalla contrattazione collettiva, le assemblee regolate nel presente capo hanno diritto di esaminare e discutere qualsiasi materia o argomento all'ordine del giorno; hanno altresì il potere di decidere l'indirizzo da osservare sui punti esaminati e discussi, vincolando in merito gli atti e le prese di posizione del consiglio unitario.

In ogni caso le assemblee adottano le decisioni a maggioranza dei partecipanti.

Le assemblee hanno facoltà di conferire ad una delegazione di lavoratrici e di lavoratori, occupati nell'unità interessata, il potere di negoziare un accordo sindacale su specifiche questioni.

Gli accordi negoziati dalla delegazione nominata in assemblea sono anch'essi soggetti ai limiti stabiliti dall'articolo 9 e devono in ogni caso essere sottoposti all'assemblea per la ratifica.

POTERI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

(Natura e attività delle organizzazioni sindacali. Attribuzioni).

Le organizzazioni sindacali sono libere associazioni di lavoratori.

Le organizzazioni sindacali che possano essere destinatarie dei contributi sindacali a norma dell'articolo 7 della presente legge, oltre a rivestire le specifiche competenze previste, hanno diritto di concor-

rere con la loro azione al raggiungimento delle condizioni più favorevoli per i lavoratori in ordine al rapporto di lavoro, nonché alla promozione dei lavoratori in ogni aspetto della vita economica, sociale e politica.

Le organizzazioni sindacali perseguono le loro finalità attraverso le iniziative di proposta, partecipazione, proselitismo e lotta sindacale tutelate dalle vigenti leggi a difesa della libertà e dell'attività sindacale.

Le organizzazioni sindacali possono convocare nei luoghi di lavoro assemblee non retribuite, aperte anche ai non iscritti, fuori dell'orario lavorativo entro un limite annuo di dieci ore, previa comunicazione al datore di lavoro, possono invitare a tali assemblee esperti esterni all'unità lavorativa.

(Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300).

Gli articoli 30 e 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono abrogati.

POTERI DEI GRUPPI DI LAVORATRICI E LAVORATORI NON ORGANIZZATI IN SINDACATO

(Natura, attività ed attribuzioni dei gruppi ben organizzati in sindacato).

Il principio della libertà di associazione dei lavoratori si manifesta anche nella libera formazione di gruppi non organizzati in sindacato.

I gruppi di lavoratrici e di lavoratori che possano essere destinatari dei contributi sindacali a norma dell'articolo 7 hanno parimenti diritto di perseguire le finalità e di svolgere le attività previste, rispettivamente, nei commi 2 e 3 dell'articolo 18.

(Gruppi di comodo).

Il divieto sancito dall'articolo 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300, s'intende riferito anche alla costituzione e al soste-

gno, con mezzi finanziari o altrimenti, di gruppi di dipendenti non organizzati in sindacato.

TUTELA GIURISDIZIONALE

(Repressione della condotta antisindacale).

Il potere di ricorrere alla magistratura al fine della repressione della condotta antisindacale, statuito dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è esteso ai consigli unitari, nonché alle organizzazioni sindacali ed ai gruppi non organizzati in sindacato di cui, rispettivamente, all'articolo 18 e all'articolo 20 della presente legge.

(Competenza della magistratura del lavoro).

Il pretore in funzione di giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e dei regolamenti ad essa collegati.

58. 298.

Malavenda.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica non può delegare, ancorché allo Stato, alle regioni ed ai comuni, funzioni normative nelle materie di cui al primo comma, lettere a), b), c), d), f), g), ed h).

58. 299.

Malavenda.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Lo Stato può delegare con legge alle regioni l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza.

58. 2415.

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino

Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Lo Stato può delegare con legge alle Regioni o ad alcune di esse l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza.

58. 2416.

ressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Lo Stato può delegare con legge alle regioni funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.

58. 300.

Fontan.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Nell'ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato, le regioni possono legiferare solo se espressamente autorizzate con legge dello Stato.

58. 301.

Armando Cossutta, Bertinotti, Diliberto.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 302.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 303.**

Taradash, Colletti, Giovine, Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta

Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 305.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 2421.**

D'Alema.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 2422.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Sopprimere il quarto comma.

***58. 2304.**

Malavenda.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Lo Stato deve delegare e trasferire le funzioni relative alla determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute direttamente alle rappresentanze di base dei cittadini e dei lavoratori riconosciute dalla legge di cui all'articolo 55.

58. 307.

Malavenda.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Lo Stato deve delegare e trasferire alle rappresentanze di base così come previste all'articolo 55, l'esercizio e l'ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro e nei posti di lavoro comunque definiti.

58. 308.

Malavenda.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

58. 309.

Malavenda.

Al quarto comma, sopprimere le parole:
Lo Stato e.

***58. 27.**

Acierno.

Al quarto comma, sopprimere le parole:
Lo Stato e.

***58. 306.**

Gnaga, Terzi.

Al quarto comma, sostituire le parole da:
Lo Stato *fino a:* ambito *con le seguenti:* Le Regioni disciplinano con leggi.

58. 310 (59. 331).

Guido, Dussin, Pirovano.

Al quarto comma, sostituire le parole: Lo Stato e le Regioni *con le seguenti:* Regioni e Comuni.

58. 311. (59. 330).

Guido, Dussin, Pirovano.

Al quarto comma, sostituire la parola: Regioni *con la seguente:* Province.

58. 2419. (C. 59.364)

Pivetti.

Al quarto comma dopo le parole: ciascuno nel proprio ambito *aggiungere le seguenti:* definito con legge approvata dalle due Camere.

58. 312.

Casinelli.

Al quarto comma, dopo la parola: ambito aggiungere le seguenti: la promozione e la piena tutela dei diritti dell'infanzia.

58. 2420.

Jervolino Russo, Giacalone, Servodio, Valetto Bitelli.

Al quarto comma, sostituire la parola: valorizzazione con la seguente: fruizione.

58. 2227.

Turroni, Cento.

Al quarto comma, sopprimere le parole: e la promozione e organizzazione di attività culturali.

58. 313 (ex C.59. 75).

Pisanu.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

Spetta alla regione la potestà legislativa in ordine alla delimitazione, alla regolamentazione e alla gestione delle aree protette anche di interesse nazionale.

58. 314.

Pittella, Gatto, Molinari, Olivo.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

Lo Stato garantisce che nei comuni svantaggiati con scarse risorse economiche proprie, in particolare quelle a forte economia rurale e quelli montani, siano sempre assicurati servizi minimi indispensabili per un corretto sviluppo sociale, tra cui quelli relativi alla sicurezza pubblica, sanitaria e commercio di beni di prima necessità.

58. 5013.

Pecoraro Scanio, Nardone.

Sopprimere il quinto comma.

***58. 315.** (ex C. 59. 500).

Malavenda.

Sopprimere il quinto comma.

***58. 316.**

Benedetti Valentini.

Sopprimere il quinto comma.

*** 58. 317.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Spetta alla Regione ed ai Comuni, la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa ed attuativa della Repubblica e sancita ancorché dalla costituzione nata dalla resistenza.

58. 319. (ex C. 59. 501)

Malavenda.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Spetta ai Comuni la potestà normativa su materie non espressamente attribuite alla potestà legislativa della Regione.

58. 321 (ex S. 59. 271).

Stucchi.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Spetta alla Regione, attraverso il consiglio, la potestà legislativa di carattere regionale e territoriale.

58. 318.

Malavenda.

Al quinto comma, dopo la parola: Spetta aggiungere le seguenti: rispettivamente al Comune, alla Provincia e.

58. 324. (ex C. 59. 336).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quinto comma, dopo la parola: Spetta aggiungere le seguenti: al Comune, alla Provincia e.

58. 325. (ex C. 59. 335).
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quinto comma, sostituire le parole: alla Regione con le seguenti: allo Stato, alla Regione ed ai Comuni.

Conseguentemente sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

58. 326 (ex C. 59. 503).
Malavenda.

Al quinto comma, sostituire la parola: Regione con la seguente: Provincia.

58. 2424.
Pivetti.

Al quinto comma, sostituire le parole: alla Regione con le seguenti: alle Regioni.

58. 323 (ex C. 59. 502).
Malavenda.

Al quinto comma, dopo le parole: alla Regione aggiungere le seguenti: e ai comuni.

58. 327. (ex C. 59. 323).
Guido Dussin, Pirovano.

Al quinto comma, dopo la parola: legislativa aggiungere la seguente: esclusiva.

58. 328. (S. 59. 86).
Stucchi, Cavaliere.

Al quinto comma sopprimere le parole da: in riferimento fino alla fine del comma.

58. 329. (* C. 59. 338).
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quinto comma, sostituire le parole: in riferimento con la seguente: pertinente.

58. 330. (ex C. 59. 340).
Borghezio, Bosco.

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai sensi del primo comma.

***58. 2216.**
Berselli.

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai sensi del primo comma.

***58. 5002.**
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Stato, Regioni, Province e Comuni esercitano poteri concorrenti, sulla base del principio di sussidiarietà, sulle materie individuate al secondo, quarto e quinto comma.

58. 2425.
Turroni.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Alla Regione competono, in ogni caso, tutte le potestà già spettanti nelle materie ad essa attribuite in virtù di norme costituzionali o di leggi dello Stato.

58. 2218.
Berselli.

Dopo il quinto comma, aggiungere i seguenti:

L'Assemblea di ciascuna Regione può promuovere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, l'estensione della propria autonomia secondo forme e condizioni particolari, nell'ambito delle quali può essere attribuita alla potestà legislativa della Regione stessa la disciplina delle seguenti materie:

- a) ordine pubblico e sicurezza;
- b) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- c) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
- d) poste e telecomunicazioni;
- e) tutela del risparmio e mercati finanziari;
- f) istruzione, università e professioni;
- g) ricerca scientifica e tecnologica;
- h) trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo della sostanze alimentari;
- i) tutela e sicurezza del lavoro;
- j) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- k) protezione civile;
- l) ordinamento sportivo.

Il testo deliberato dall'Assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere, nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'Assemblea regionale, la cui composizione è determinata dall'Assemblea stessa contestualmente all'approvazione della deliberazione di cui al quinto comma. La Commissione elabora entro tre mesi il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie indicate

nelle lettere a), b), c), d) ed e) del sesto comma. Qualora la delegazione esprima il proprio accordo su tale testo, lo stesso è sottoposto alla popolazione della Regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge alle Assemblee delle Camere.

58. 331.

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

La legislazione regionale è sottoposta solo ed esclusivamente ai limiti stabiliti dalla Costituzione e dagli Statuti speciali.

58. 332.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

Spetta alla Regione il rilascio delle autorizzazioni per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo. I proventi derivanti dallo sfruttamento di tali risorse competono alla Regione che ne determina con proprie leggi l'entità e il riparto con comuni e provincie.

58. 333.

Pittella, Gatto, Molinari, Olivo.

Sopprimere il sesto comma.

* **58. 334.** (C. 59.504)

Fontan, Fontanini, Maroni, Apolloni, Bagliani, Signorini, Santandrea.

Sopprimere il sesto comma.

* **58. 2369.** (C. 59.504)

Malavenda.

Sostituire il sesto comma con i seguenti:

La Regione non può istituire dazi di importazione o transito fra le Regioni. Può con atti propri regolamentare la circolazione delle persone e delle cose al suo interno.

Può altresì regolamentare la partecipazione dei cittadini delle altre regioni o di altri Stati alle graduatorie finalizzate ad ottenere un impiego pubblico o alla assegnazione di alloggi pubblici, secondo criteri stabiliti dal Consiglio regionale.

58. 337. (ex S. 59. 272).

Fontan, Cavaliere.

Al sesto comma, sostituire le parole: La Regione non può *con le seguenti:* Le Regioni e lo Stato non possono.

58. 338. (ex C. 59. 344).

Taradash, Colletti, Giovine.

Al sesto comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regione *con la seguente:* Provincia.

58. 2429. (C. 59.345)

Pivetti.

Al sesto comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regioni *con la seguente:* Province.

58. 2430. (C. 59.346)

Pivetti.

Al sesto comma, sostituire la parola: ostacolino *con la seguente:* limitino.

58. 339. (ex C. 59. 380).

Calderoli, Caparini.

Al sesto comma, sostituire le parole da libera circolazione fino alla fine del comma, con le seguenti: libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei

capitali e dei lavoratori all'interno del territorio nazionale.

58. 2431.

Galati.

Al sesto comma, sostituire le parole e delle cose tra le Regioni con le seguenti e delle merci, dei capitali, dei servizi tra le Regioni.

58. 2426. (ex C. 59. 344).

Taradash, Colletti, Giovine.

Al sesto comma, sopprimere le parole da: né limitare fino alla fine del comma.

58. 340. (*ex C. 59. 348).

Fontan, Maroni, Fontanini, Signorini, Santandrea.

Al sesto comma, sostituire le parole da: l'esercizio, fino alla fine del comma, con le seguenti: né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

58. 336.

Malavenda.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le particolari norme a tutela delle minoranze linguistiche.

* **58. 342.** (C. 59.101)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le particolari norme a tutela delle minoranze linguistiche.

* **58. 343.** (C. 59.101)

Fontan.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le particolari norme a tutela delle minoranze linguistiche.

***58. 2427.**(C. 59.101)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del principio di priorità riconosciuto ai residenti della Regione stessa.

58. 344.

Fontan.

Dopo il sesto comma aggiungere il seguente:

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono detenere partecipazioni maggioritarie e di controllo in imprese solo in via eccezionale e per un periodo di tempo determinato dalla legge.

***58. 345.** (ex S. 59. 76).

Fontan.

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono detenere partecipazioni maggioritarie o di controllo in imprese solo in via eccezionale e per un periodo di tempo determinato dalla legge.

***58. 346.** (ex S. 59. 76).

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

I servizi pubblici a domanda individuale sono resi, di regola, da una pluralità di produttori. Lo Stato e gli enti pubblici assicurano, ovunque possibile, la libera scelta dei cittadini.

58. 347. (ex C. 66. 100).

Pisanu, Marzano, Urbani, Calderisi, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Sopprimere il settimo comma.

***58. 349.** (ex C. 59. 352).

Fontan, Maroni, Fontanini, Bosco, Pittino, Ballaman.

Sopprimere il settimo comma.

***58. 2305.**

Malavenda.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Il Governo federale non può in nessun caso sostituirsi agli organi di governo delle Regioni.

58. 354. (ex S. 59. 273).

Gnaga.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Il Governo della Repubblica non può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

58. 353. (ex C. 59. 356).

Parolo, Pirovano.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Il Governo dello Stato non può sostituirsi a quello della Regione salvo situazioni di emergenza e provvisoriamente.

58. 352.

Malavenda.

Sostituire il settimo comma, con il seguente:

Lo Stato può sostituirsi ad organi delle Regioni e dei Comuni quando da loro inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la salute delle persone, la sicurezza

pubblica e i diritti fondamentali dei cittadini.

58. 2439. (v. S. 59. 201, C. 59. 365, C. 59. 58.)

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Con legge che necessita dell'assenso della Conferenza delle autonomie territoriali vengono stabilite forme e modi della sostituzione del Governo della Repubblica o della Camera dei Deputati alle Regioni, alle Province od ai comuni inattivi, qualora tale inattività pregiudichi interessi unitari e infrazionabili o esponga lo Stato a responsabilità internazionale o comunitaria. Gli atti statali adottati a tal fine perdono efficacia a seguito dell'adozione, da parte dell'ente sostituito, degli atti di sua competenza.

58. 2404. (C. 59.358)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Con legge che necessita dell'assenso della Camera delle autonomie territoriali, vengono stabilite forme e modi della sostituzione del Governo della Repubblica o

della Camera dei deputati alle Regioni inattive, qualora tale inattività pregiudichi interessi unitari ed infrazionabili od esponga lo Stato a responsabilità internazionale o comunitaria. Gli atti statali adottati a tal fine perdono efficacia a seguito dell'adozione, da parte della Regione, degli atti di sua competenza.

58. 2444. (C. 59. 353.)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Valletto Bitelli, Fioroni, Ferrari, Giovanni Bianchi, Polenta.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

La Repubblica può sostituirsi ad organi dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità, la salute, la sicurezza pubblica dei cittadini e dei lavoratori in attività produttive.

58. 350 (ex C.59. 508).

Malavenda.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province o dei Comuni, nel caso in cui da inadempienze e gravi violazioni della legge derivino serie minacce agli interessi nazionali.

58. 351 (ex C. 59. 509).

Malavenda.

Al settimo comma, premettere le parole:
Previo assenso del Senato della Repubblica e previa diffida.

***58. 355.** (v. C. 59. 102. e C. 59. 375.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al settimo comma, premettere le parole:
Previo assenso del Senato della Repubblica e previa diffida.

***58. 2441.** (v. C. 59. 102. e C. 59. 375.)
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Premettere al settimo comma le seguenti parole: Previo assenso del Senato delle regioni.

***58. 5004.**
Caveri, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

Al settimo comma, premettere le parole:
previo assenso del Senato delle Regioni.

***58. 2442. (C. 59. 102.)**
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al settimo comma sostituire le parole: il Governo con le seguenti: il Parlamento.

58. 356.
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Al settimo comma, dopo le parole: il Governo aggiungere la seguente: non.

58. 5007.
Parolo, Pirovano.

Al settimo comma, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: della Repubblica.

58. 2435.
Malavenda.

Al settimo comma, sopprimere le parole: delle Province.

58. 357.
Taradash, Colletti, Giovine.

Al settimo comma dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: , delle comunità montane.

58. 358.
Crema, Sergio Fumagalli.

Al settimo comma, sopprimere le parole: e delle Regioni.

58. 2440. (C. 59. 363.)
Pivetti.

Al settimo comma, sostituire le parole: nel caso che da inadempienze derivi pericolo con le seguenti: nel caso di gravi inadempienze dalle quali possa derivare anche pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

58. 359.
De Biasio Calimani, Scantamburlo, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Orlando, Occhionero, Caruano, Rabbito, Lumia, Valetto Bitelli, Saonara, Bartolich.

Al settimo comma, dopo le parole: da inadempienze, aggiungere le seguenti: o inottemperanza alla disciplina generale.

58. 2438.
Paissan, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turroni.

Al settimo comma, dopo le parole: pericolo per aggiungere le seguenti: la salute.

58. 360.
Bertinotti, Diliberto, De Murtas.

Al settimo comma, sostituire le parole: l'incolumità con le seguenti: l'economia nazionale, l'integrità del territorio.

58. 2428.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o squilibri sociali con effetti possibili sull'ordine e la sicurezza pubblica.

58. 361.

Armando Veneto, Servodio.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando si determinino situazioni di obiettiva sperequazione tra gli enti che costituiscono la Repubblica

58. 5001.

Armando Veneto, Servodio.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e di mancato esercizio di funzioni di alto valore sociale. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'attivazione, dopo motivato richiamo, dei poteri sostitutivi.

58. 5012.

Palma.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e può annullare gli atti degli enti medesimi che attentino ai principi di unità e di indivisibilità della Repubblica, sancito dall'articolo 5.

58. 5003.

Garra.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: la salute pubblica e l'ambiente.

58. 2437.

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turroni.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e lesione dei diritti dei cittadini, pregiudizi per l'ambiente, l'ecosistema, i beni culturali, la salute, i beni culturali ed il patrimonio storico artistico.

58. 2436.

Turroni.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di persistente o reiterata inadempienza la legge bicamerale disciplina le ipotesi di sospensione, rimozione e scioglimento degli organi.

58. 363. (ex S. 59. 254).

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Ceremigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di persistente e reiterata inadempienza la legge disciplina le ipotesi di sospensione, rimozione e scioglimento degli organi.

58. 2328. (C. 59. 373).

Spini, Carli, Olivo, Giacco, Gatto, Pittella

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una legge ordinaria approvata dalle due Camere fisserà le modalità, i termini e le procedure per la sostituzione di cui al presente comma.

58. 364. (ex C. 59. 372).

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge approvata dalle due Camere definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione.

58. 2445.

D'Alema.

Al settimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La legge approvata dalle due Camere definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione.

58. 5099.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il Governo federale può, su richiesta del Consiglio regionale, deliberato a maggioranza dei due terzi del Consiglio, nominare un Commissario per l'espletamento della normale amministrazione, fino al rinnovo, mediante elezioni, del Consiglio regionale o fino a nuova deliberazione del Consiglio stesso, adottata a maggioranza qualificata.

58. 365. (ex S. 59. 274).

Gnaga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Repubblica individua nel conflitto e nell'antagonismo sociale le basi irrinunciabili della democrazia, afferma la supremazia delle soggettività umane, dei bisogni sociali, della maternità, del territorio e dell'ecosistema, sulla produzione industriale, dichiara che il lavoro non è una merce, e si adopera per la conseguente trasformazione della società e dei meccanismi sociali di produzione.

Gli organismi elettivi e di base dei lavoratori sono i diretti titolari dell'insieme dei diritti e delle prerogative sindacali, e della contrattazione ai vari livelli, indipendentemente dalla iscrizione o meno dei lavoratori a qualsiasi sindacato. A tali organismi compete la realizzazione dell'unità "dal basso" dei lavoratori (progettuale, organizzativa, vertenziale e contrattuale). Le assemblee generali dei lavoratori sono il massimo organismo decisionale e vincolante per la sottoscrizione degli accordi sindacali a tutti i livelli.

L'individuazione dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa non può sussistere in forza di un riconoscimento inter-

venuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accredito padronale, lesivo dell'autonomia sindacale, e preclusivo alla realizzazione di una concreta uguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

È fatto espresso divieto dalle aziende sia pubbliche che private di escludere un'associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

58. 5000.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Repubblica assicura i diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione.

58. 3650.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Repubblica garantisce i diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione. È fatto altresì espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita.

58. 366.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Repubblica garantisce i diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente gli organismi elettivi di base dei lavoratori, indipendentemente dalla iscrizione o meno dei lavoratori a qualsiasi sindacato. A tali organismi compete la realizzazione dell'unità "dal basso" dei lavoratori (progettuale, organizzativa, vertenziale e contrattuale). Le assemblee generali dei lavoratori sono il massimo organismo decisionale e vincolante per la sottoscrizione degli accordi sindacali a tutti i livelli.

L'individuazione dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale, lesivo dell'autonomia sindacale, e che preclude la realizzazione di una concreta uguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi.

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di escludere una associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

58. 367.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Lo Stato può delegare alle Regioni potestà normative nelle materie di cui al primo comma, indicando i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà ispirarsi la normazione regionale.

58. 2443. (C. 59. 492.)

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In materia di ordine pubblico e di sicurezza l'organizzazione delle forze dell'ordine e la loro dislocazione sul territorio avviene acquisito il parere dei rappresentanti dei Comuni delle aree interessate.

58. 2215.

Mantovano, Contento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Alle regioni, nell'attribuzione della loro potestà legislativa in attuazione del presente articolo, competono, in ogni caso,

tutte le potestà spettanti nelle materie già ad essa attribuite.

58. 2217.

Berselli.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

ART. 58-bis.

1. Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

58. 01 (ex 58. 368).

Diliberto, Armando Cossutta,
Bertinotti.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

ART. 58-bis.

1. Al di fuori delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nei casi in cui una determinata materia non possa essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni, ovvero la regolazione di una materia mediante una legge regionale potrebbe nuocere agli interessi di altre Regioni o della collettività, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione, con legge costituzionale è determinata la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

2. Nell'ambito delle materie soggette a legislazione concorrente, le Regioni hanno competenza legislativa in assenza di normativa nazionale ovvero su delega espressa della legislazione statale.

58. 02 (ex 58. 370).

Diliberto, Armando Cossutta,
Bertinotti.

EMENDAMENTI ACCANTONATI IN PRECEDENTI SEDUTE DA RIFERIRE ALL'ARTICOLO 58

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 57, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Condizioni particolari di autonomia, possono essere conferite, in deroga alla disciplina prevista dagli articoli seguenti, a ciascuna Regione. A tale fine il Parlamento approva una legge costituzionale conforme al progetto approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento regionale, e previo referendum approvativo da parte della maggioranza della popolazione della Regione. La Regione interessata può richiedere, ai fini dell'elaborazione del progetto di legge costituzionale, che sia convocata una conferenza Stato-Regione formata in modo paritetico da membri del Parlamento nazionale e regionale. Nel caso in cui la conferenza adotti un testo comune, le deliberazioni di cui al presente articolo sono assunte a maggioranza assoluta. La medesima disciplina si applica per le modifiche degli statuti costituzionali.

57. 45. (C. 58. 28.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le Regioni godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti adottati con legge costituzionale.

57. 38. (S. 58. 32 e S. 58. 102)

Martino, Savelli, Buttiglione,
Masi, Acierno, Aleffi, Amato,
Baiamonte, Becchetti, Bicocchi,
Biondi, Burani Procaccini, Cola,
Collavini, Colletti, Conte, Di Comite,
Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori,
Fragalà, Fratta Pasini, Frau,

Giannattasio, Gramazio, Lan-di di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente, dopo il quinto comma dell'articolo 58 aggiungere i seguenti:

L'Assemblea di ciascuna Regione può promuovere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, l'estensione della propria autonomia secondo forme e condizioni particolari, nell'ambito delle quali può essere attribuita alla potestà legislativa della Regione stessa la disciplina delle seguenti materie:

- a) ordine pubblico e sicurezza;
- b) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- c) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
- d) poste e telecomunicazioni;
- e) tutela del risparmio e mercati finanziari;
- f) istruzione, università e professioni;
- g) ricerca scientifica e tecnologica;
- h) trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo della sostanze alimentari;
- i) tutela e sicurezza del lavoro;
- j) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- k) protezione civile;
- l) ordinamento sportivo.

Il testo deliberato dall'Assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere, nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'Assemblea regionale, la cui composizione è determinata dall'Assemblea stessa contestualmente all'approvazione della deliberazione di cui al quinto comma. La Commissione elabora entro tre mesi il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie indicate nelle lettere a), b), c), d), ed e) del sesto comma. Qualora la delegazione esprima il proprio accordo su tale testo, lo stesso è sottoposto alla popolazione della Regione mediante referendum ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge alle Assemblee delle Camere.

57. 47.

Pisanu.

Sopprimere il quarto comma.

***57. 31**

Turroni, Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti

Sopprimere il quarto comma.

***57. 44**

Nardini

Sopprimere il quarto comma.

***57. 51**

Diliberto, De Murtas, Bertinotti

Sopprimere il quarto comma.

***57. 55**

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti

Sopprimere il quarto comma.

***Ex 57. 39.** (S. 58. 31)

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Er-rigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Lan-di di Chiavenna, Lava-gnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 57. 82
DELLA COMMISSIONE

Dopo la parola: autonomia aggiungere le seguenti: e le risorse necessarie per attuarle.

0. 57. 82. 15

De Biasio, Giulietti, Cennamo, Bonito, De Piccoli, Chiavacci, Cappella, Di Stasi, Di Capua, Raffaldini, Mario Pepe, Occhionero, Caccavari, Scantamburlo, Corsini, Brunale, Piccolo, Niedda, Caruano, Chiamparino, Ruzzante.

Sopprimere le parole: ,nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62,

0. 57. 82. 7

Comino, Fontan.

Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* possono essere stabilite anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere, individuando le corrispondenti risorse finanziarie nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, l'attribuzione alla Regione della potestà legislativa nelle seguenti materie: ordine pubblico e sicurezza; ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province; poste e telecomunicazioni; tutela del risparmio e mercati finanziari; istruzione, università e professioni, ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un eguale numero di componenti di entrambe le Camere, nominate dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto. La Commissione elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della Regione. Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo